



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORD. N. 43/2024

Oggetto: divieto di transito per tutti i veicoli e monopattini elettrici sulla passeggiata adiacente al molo di ponente del Porto di Marina di Carrara

LA SINDACA

Premesso che in data 9 agosto 2024 è stata consegnata al Comune di Carrara dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale con verbale ai sensi dell'art. 34 del DPR 15 febbraio 1952 n. 328 la nuova passeggiata adiacente al Molo di Ponente del porto di Marina di Carrara, affinché sia adibita ad uso pubblico nell'ambito delle funzioni del Comune di Carrara anche con riferimento alla tutela della incolumità dei fruitori della passeggiata stessa e dell'integrità dei beni;

Considerato che, in data 12 Agosto 2024 si è svolta la cerimonia di inaugurazione della passeggiata e che la stessa, da quella data, è fruibile dalla cittadinanza;

Considerato che, fin dai primi giorni di apertura al pubblico è stata riscontrata una notevole affluenza di persone in generale, sia residenti che turisti, che usufruiscono della nuova passeggiata, nella parte sopraelevata, prospiciente il mar Ligure;

Preso Atto del fatto che nel verbale di consegna della passeggiata al Comune di Carrara è stato indicato, dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale l'utilizzo esclusivamente pedonale della passeggiata;

Constatato che, fin dal momento dell'apertura al pubblico della passeggiata, oltre ai molti pedoni che usufruiscono della passeggiata, è stata segnalata anche la presenza di persone che transitano alla guida di velocipedi o monopattini elettrici;


Tenuto Conto che, la circolazione di tali veicoli all'interno di un'area ristretta e affollata di persone a piedi di tutte le età costituiscono una grave situazione di pericolo per la pubblica incolumità;

Considerato altresì che il fenomeno potrebbe essere legato al primo periodo di apertura al pubblico della passeggiata che richiamando moltissime persone crea una situazione di potenziale pericolo;

Vista la necessità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità delle violazioni al fine di garantire l'ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici nonché scongiurare ulteriori pericoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto quindi opportuno e necessario con la presente ordinanza istituire un divieto di transito ai velocipedi ed ai monopattini sulla passeggiata adiacente al molo di ponente del porto di Marina di Carrara, nella parte sopraelevata.

Rilevato che, il presente provvedimento, è adottato con validità circoscritta al periodo che va dal **dal 16 Agosto 2024 al 30 Settembre 2024**, nel quale si ritiene indispensabile intervenire per limitare le problematiche esposte e le relative conseguenze.



Visto l'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000 come modificato dal D.L. n.92 del 23 maggio 2008 recante "misure urgenti in tema di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni in L. n.125 del 24 luglio 2008.

Visto l'art. 7 bis del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

Visto il D.M. del 05 agosto 2008 del Ministro dell'Interno avente ad oggetto "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione" che fornisce le linee di indirizzo.

Vista la preventiva comunicazione effettuata in data 16/08/2024 all'Ufficio Territoriale di Governo Prefettura di Massa Carrara ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.267 del 18 agosto 2000.

ORDINA

1. dal 16 Agosto 2024 al 30 Settembre 2024 è istituito il DIVIETO DI TRANSITO a tutti i VEICOLI compresi VELOCIPEDI e MONOPATTINI ELETTRICI esclusi i mezzi di soccorso, di emergenza e delle forze di polizia sulla PASSEGGIATA ADIACENTE AL MOLO DI PONENTE DEL PORTO DI MARINA DI CARRARA.

2. Fatto salvo il configurarsi di reati ovvero di altri illeciti di natura amministrativa, l'accertamento delle violazioni a quanto previsto nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori, secondo il disposto dell'articolo 7 bis commi 1 e 1 bis del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 nonché dell'articolo 6 bis della legge n.125 del 24/07/2008, **l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00**. Ai sensi dell'articolo 16 della Legge n.689 del 24/11/1981, i trasgressori sono ammessi al pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente ad euro 50,00 (doppio del minimo).

3. Gli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'attuazione della presente Ordinanza, provvedendo anche ad intimare ai trasgressori l'immediata cessazione dell'illecito.

4. All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a lasciare la passeggiata immediatamente per la via breve accompagnando il veicolo a mano.

5. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

6. Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni in applicazione della Legge n.1034 del 06/12/1971 e il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica in applicazione del D.P.R. n.1199 del 24/11/1971.

DISPONE

che questa ordinanza venga:

- pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del comune di Carrara
- resa nota a mezzo della stampa locale
- trasmessa a tutte le Forze di Polizia dello Stato e alla Polizia Locale, per il controllo sull'osservanza del provvedimento

Carrara, data della sottoscrizione digitale

LA SINDACA
Ing. Serena Arrighi